

Edizione di lunedì 28 Settembre 2020

EDITORIALI

Oggi alle 9 il 14esimo appuntamento con Euroconference In Diretta
di Sergio Pellegrino

REDDITO IMPRESA E IRAP

Credito d'imposta locazioni: cessione del credito con rilevazione della sopravvenienza
di Fabio Garrini

IVA

Istanza per il rimborso dell'Iva versata in un altro Stato membro
di Clara Pollet, Simone Dimitri

CRISI D'IMPRESA

Rapporti tra OdV e indici di allerta della crisi
di Luigi Ferrajoli

DIRITTO SOCIETARIO

“Business judgment rule” applicabile anche alle scelte organizzative
di Fabio Landuzzi

EDITORIALI

Oggi alle 9 il 14esimo appuntamento con Euroconference In Diretta

di Sergio Pellegrino



Come **ogni lunedì mattina**, appuntamento alle **ore 9** con una nuova puntata di **Euroconference In Diretta**.

Nella **sessione di aggiornamento** analizzeremo quanto accaduto durante la settimana appena conclusa dal punto di vista della **prassi dell'Agenzia delle Entrate** e della **giurisprudenza della Corte di Cassazione** (a livello di produzione normativa, invece, va evidenziato un solo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica).

Per quanto riguarda i **documenti di prassi** prodotti dall'Agenzia, **7** sono le **risoluzioni** e **30** le **risposte ad istanze di interpello**.

Fra questi ci soffermeremo, innanzitutto, sulla **risposta all'istanza di interpello 402/2020** di giovedì 24 settembre, con la quale è stata analizzata la sussistenza dei requisiti per beneficiare del **credito d'imposta locazioni nel caso di operazioni straordinarie**.

La fattispecie esaminata riguarda in particolare una Srl che, pur se costituita nel 2016, aveva iniziato la sua attività soltanto nel 2019, a seguito della **cessione dell'azienda da parte di una ditta individuale**.

Secondo la soluzione proposta dall'Agenzia, il **calcolo della riduzione del fatturato ai fini dell'accesso al bonus locazioni** deve essere effettuato confrontando l'ammontare del fatturato della società istante dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 rispetto al fatturato dell'azienda trasferita (ditta individuale) riferibile ai medesimi periodi dell'anno precedente.

Nella giornata di venerdì l'Agenzia delle entrate ha poi pubblicato **due risoluzioni** riguardanti entrambe il **riconoscimento di benefits ai lavoratori dipendenti**: la [n. 55](#) e la [n. 57](#).

La **prima** riguarda una società che ha intenzione di adottare un **piano di welfare a carattere premiale** per incentivare la motivazione dei propri dipendenti: le questioni esaminate concernono la possibilità, da un lato, di applicare il regime di esclusione da Irpef per i redditi di lavoro dipendente, dall'altro la deducibilità dal reddito d'impresa del costo sostenuto.

La **seconda risoluzione** prende spunto da un quesito posto da una società che gestisce centri logistici ed è interamente controllata da una società europea di *e-commerce*.

La società ha riconosciuto, ai propri dipendenti, uno **sconto del 40% sui prodotti acquistati direttamente sulla piattaforma della società controllante**, per un importo massimo di spesa pari a 1.080 euro annui e richiede precisazioni sul trattamento da riservare alla fattispecie dal punto di vista della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Fra le **10 pronunce della Corte di Cassazione** selezionate, esamineremo la [sentenza n. 19641](#) di **lunedì 21 settembre**, che riguarda il **rimborso Iva nel caso di una società estinta**.

Nella **sessione adempimenti e scadenze**, **Lucia Recchioni** esaminerà le **nuove specifiche tecniche in materia di fatturazione elettronica**, che si potranno utilizzare facoltativamente a partire dal prossimo 1° ottobre (divenendo invece obbligatorie dal 1° gennaio 2021).

Nella **successiva sessione**, nuovo appuntamento dedicato alle **agevolazioni edilizie**, in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**.

Il tema ci interessa direttamente, perché si parlerà della possibilità di agevolare, ai fini della detrazione del 110% riconosciuta dalla disciplina del *superbonus*, le **parcelle dei professionisti** (non soltanto di quelli “tecnici”, ma anche di chi, come noi, sarà chiamato ad apporre il visto di conformità nel caso di opzione da parte del contribuente per la cessione del credito o lo sconto in fattura).

Sessione approfondimento incentrata invece sulle **agevolazioni introdotte dal legislatore a favore del settore turistico** per contrastare le gravi conseguenze economiche derivanti dalla crisi Covid-19: ci soffermeremo, in particolare, sulla **rivalutazione gratuita** prevista per il settore alberghiero e sul **credito d'imposta per la ristrutturazione alberghi**.

Nella **sessione** curata da **Gruppo Finservice**, il dott. **Massimo Ravagnani** della **Divisione Energia** affronterà la tematica della **diagnosi energetica delle aziende**.

Infine, chiusura con la **sessione Q&A**, nella quale affronteremo alcuni dei quesiti proposti dai partecipanti in relazione ai temi affrontati (altri troveranno invece risposta in settimana nell'**area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**).

MODALITÀ DI FRUZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la **PARTITA IVA** e la **PASSWORD COLLEGATA** (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Credito d'imposta locazioni: cessione del credito con rilevazione della sopravvenienza

di Fabio Garrini

Seminario di specializzazione

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE OPERATIVE



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **credito d'imposta del 60% per le locazioni** pagate nei mesi di marzo-giugno, oltre che utilizzato in compensazione, può essere oggetto di **cessione**; in quant'ultimo caso occorre verificare quale sia il “prezzo” di tale cessione, in quanto contabilmente potrebbero sorgere **sopravvenienze**, tanto in capo al cessionario/locatore, quanto in capo al cedente/locatario, qualora il credito non fosse ceduto al valore nominale.

Il credito d'imposta locazioni

L'[articolo 28 D.L. 34/2020](#) ha disposto il riconoscimento di un credito d'imposta (da utilizzare in compensazione, per mezzo del codice tributo 6920) nella misura del **60% dell'ammontare del canone di locazione, di leasing** (nella [circolare 14/E/2020](#) l'Agenzia limita il beneficio alle sole **locazioni operative**, escludendo le locazioni finanziarie) o di **concessione** con riferimento ai mesi di **marzo, aprile e maggio**, nel rispetto di determinate condizioni (per le attività alberghiera o agritouristica il credito d'imposta è concesso per le mensilità di aprile maggio e giugno).

L'[articolo 77 D.L. 104/2020](#) (Decreto agosto) ha **prorogato di una ulteriore mensilità** l'applicazione del credito d'imposta: esso quindi spetta per i mesi di **marzo, aprile, maggio e giugno** per la generalità dei contribuenti e, per le **strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale**, con riferimento a ciascuno dei mesi di **aprile, maggio, giugno e luglio**.

Il trattamento contabile del **provento** collegato alla rilevazione del credito d'imposta deve essere letto sulla base delle indicazioni fornite del **principio contabile Oic 12**: i contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi o di riduzione dei relativi costi ed oneri vanno rilevati alla **voce A5 del conto economico** quali contributi in conto esercizio.

Il medesimo paragrafo 56 offre altresì utili indicazioni circa la competenza di tale provento: *"i contributi in conto esercizio sono rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirlì..."*.

Il requisito per fruire del beneficio è il **pagamento del canone** relativo alle mensilità agevolabili (questo è espressamente previsto all'[articolo 28 D.L. 34/2020](#), mentre, per il credito d'imposta relativo ai C/1 di cui all'**articolo 65 D.L. 18/2020**, in tal senso si era espressa l'Agenzia nella [circolare 8/E/2020](#)); conseguentemente il periodo di competenza del contributo è **l'esercizio nel quale è intervenuto il materiale pagamento del canone**, indipendentemente dalla sua effettiva fruizione. Più precisamente, la rilevazione del credito dovrebbe avvenire **contestualmente al pagamento del canone**.

Dal punto di vista fiscale, la norma introduttiva del credito d'imposta in questione ha espressamente previsto la sua **non rilevanza ai fini del concorso alla formazione del reddito (Ires e Irpef) e dell'Irap**.

Ne consegue che, **in sede di determinazione della base imponibile**, il contribuente dovrà procedere ad effettuare una **variazione in diminuzione nel quadro RF** corrispondente all'importo del **contributo iscritto alla voce A5 di Conto economico**.

La cessione del credito

Ai sensi dell'[articolo 122 D.L. 34/2020](#), il presente credito, dal 13 luglio scorso, previo **invio di apposito modello telematico**, può essere **ceduto** al locatore quale modalità per eseguire il pagamento dei canoni.

Il locatore potrà utilizzare il credito d'imposta alle stesse condizioni del locatario: quindi, se, ad esempio, il proprietario è una impresa, potrà **compensare le imposte sul reddito** dovute relative al periodo d'imposta 2019.

La cessione **potrebbe anche non avvenire al valore nominale**, bensì ad un valore inferiore, per tenere conto del **disagio subito dal locatore** per tale incasso alternativo: ad esempio, un **credito di 600 euro** maturato in relazione ad un canone di 1.000 euro potrebbe essere **ceduto valutandolo 550 euro**, con la conseguenza che il locatario è chiamato a **versare al locatore la differenza di 450 euro**.

In capo al **locatore** si creerà una **sopravvenienza attiva**, per la quale l'Agenzia delle Entrate ([circolare 14/E/2020](#) – paragrafo 6) ha esplicitamente affermato **l'imponibilità**.

Specularmente, si genererà in capo al **locatario** cedente una **sopravvenienza passiva** che non dovrebbe considerarsi deducibile nel calcolo dell'imponibile, in quanto **storna un provento che non era stato oggetto di tassazione**.

La rilevanza di tale componente negativo è comunque tutt'altro che certa, posto che taluni ne affermano la **deducibilità** in quanto speculare, come detto, ad un provento positivo che deve essere tassato dal locatore.

Per quanto riguarda il momento in cui il credito va rilevato, l'Agenzia ha correttamente affermato quanto segue: “... *il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l'onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.*”

Quindi **il differenziale tra credito spettante** (o, per meglio dire, credito ceduto) **e ammontare del canone**, deve essere necessariamente **corrisposto al locatore**.

IVA

Istanza per il rimborso dell'Iva versata in un altro Stato membro

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

NOVITÀ IVA IN TEMA DI CESSIONI INTRACOMUNITARIE ED E-COMMERCE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, le spese sostenute per alberghi, ristoranti, noleggio autovettura a breve termine, ecc. (**servizi in deroga**) ai fini Iva richiedono **l'applicazione dell'imposta dello Stato membro in cui il servizio viene reso**; così, ad esempio, le spese di vitto e alloggio in Francia, richiedono l'applicazione dell'imposta francese.

Analogo discorso vale per gli **acquisti di beni “consumati” all'interno dello Stato membro** in cui avviene la compravendita: è il caso, ad esempio, del **rifornimento di carburante in un altro Paese membro**, anch'esso soggetto all'imposta nell'altro Stato Ue.

Per il committente/cessionario italiano **l'Iva estera assolta sull'operazione rappresenta:**

- un **maggior costo** da imputare ad incremento del servizio o del bene acquistato,
- oppure un **credito**, qualora l'impresa scelga di richiedere l'imposta a rimborso.

Per richiedere il **rimborso dell'Iva allo Stato comunitario in cui è stata versata**, il contribuente italiano deve presentare **domanda di rimborso all'Agenzia delle Entrate** ([Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008](#), recepita con D.Lgs. 18/2010).

In tal caso occorre rilevare il credito verso lo Stato estero in contabilità generale, tenendo conto degli **eventuali limiti di detraibilità Iva previsti per i soggetti residenti in quello stesso Stato**.

Gli operatori interessati ad ottenere il rimborso dell'imposta assolta in un altro Stato membro, devono presentare **un'apposita domanda all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2020**, con riferimento agli **acquisti effettuati nell'anno 2019**.

La sola modalità ammessa di presentazione della richiesta di rimborso è quella **elettronica**, nel rispetto della [Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008](#).

Per effetto di questa disposizione normativa la richiesta può essere presentata **esclusivamente mediante l'utilizzo dei servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° Aprile 2010).

Il periodo di riferimento della domanda **non può essere superiore all'anno** mentre può essere infrannuale, ma **non inferiore a tre mesi**, come previsto dalla [Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008](#), e può essere presentata **a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento** (fino al 30 settembre dell'anno successivo).

Se il contribuente vanta un credito Iva per un periodo **inferiore a tre mesi**, potrà richiedere il rimborso dell'imposta utilizzando **esclusivamente la richiesta annuale**.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di un'impresa in possesso di fatture (hotel, ristoranti, rifornimenti in Ue) per il solo mese di gennaio 2020 che, a seguito del blocco della mobilità tra Stati membri imposto dalla diffusione del Covid-19, **non ha sostenuto analoghe spese nei mesi di febbraio e marzo**: tale soggetto **non ha potuto presentare l'istanza di rimborso infrannuale (riferita al 1° trimestre 2020)** e potrà presentare esclusivamente la richiesta annuale.

La domanda va presentata telamticamente, dal contribuente **in conto proprio o tramite un soggetto delegato**.

A seguito della trasmissione dell'istanza da parte del contribuente viene rilasciata una **ricevuta di presentazione**, contenente il numero di protocollo assegnato all'istanza; l'Agenzia delle entrate, dopo aver effettuato gli opportuni **controlli preliminari** circa l'insussistenza di cause di esclusione e la completezza delle informazioni fornite, provvede ad **inoltrare la richiesta al Paese membro di rimborso** (entro 15 giorni dalla ricezione della domanda).

Il [provvedimento n. 53471/E/2010](#) (Allegato B) definisce i **controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate** riguardanti:

- **i codici utilizzati per la descrizione dell'attività e dei beni** (devono corrispondere a quelli richiesti dallo Stato membro competente per il rimborso);
- **il periodo del rimborso**, che non deve essere maggiore ad un anno solare e non deve essere inferiore ad un trimestre solare (salvo che si tratti del rimborso concernente le operazioni eseguite nella parte rimanente dell'anno o nei casi di cessazione o di inizio di attività);
- **i requisiti espressi dallo Stato membro competente per il rimborso**;
- **l'importo del rimborso** (non deve essere inferiore al minimo consentito);
- **l'ammontare detraibile dell'imposta sul valore aggiunto indicato nella domanda**.

L'operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal **Centro Operativo di Pescara**.

Il rimborso spettante verrà **erogato direttamente dallo Stato membro competente** (entro quattro mesi), secondo le modalità dallo stesso stabilite.

Allo stesso modo, eventuali informazioni riguardanti la pratica potranno essere richieste dallo Stato membro di rimborso come, ad esempio, la richiesta di una **copia delle fatture**.

CRISI D'IMPRESA

Rapporti tra OdV e indici di allerta della crisi

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

IL MODELLO 231 IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **D.Lgs. 14/2019** del 12 gennaio 2019, pubblicato in G.U. in data 14 febbraio 2019, anche noto come “*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*”, ha introdotto specifici **obblighi di segnalazione di potenziali situazioni di crisi dell'impresa**, ponendoli a carico di diversi soggetti, sia interni che esterni alla compagine sociale.

Il Codice della crisi d'impresa sarebbe dovuto entrare in vigore a partire **dal 15 agosto 2020**; tuttavia, a causa dell'emergenza Covid-19, l'[articolo 6 D.L. 23/2020](#) (noto come “Decreto Liquidità”) è intervenuto per **differire tale data al 1° settembre 2021**, al fine di permettere al tessuto imprenditoriale italiano di **superare con maggiore serenità la fase di crisi economica** che la difficile situazione sanitaria ha comportato a livello globale.

La nuova normativa – che andrà a **sostituire integralmente l'attuale Legge Fallimentare** (R.D. 267/1942) – si pone l'obiettivo di favorire gli strumenti preventivi di risanamento delle imprese che si trovano in una situazione di crisi.

In particolare, tra questi, l'[articolo 14](#) del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, rubricato “**Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari**”, individua specifici adempimenti in capo agli **organi di controllo societari**, al **revisore contabile** e alla **società di revisione**, concernenti la **segnalazione di situazioni che costituiscano indice di un potenziale stato di crisi della società** (c.d. indici di allerta), quali ad esempio “*gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore*” o i “*ritardi nei pagamenti reiterati e significativi*” ([articolo 13 D.Lgs. 14/2019](#)).

Tali soggetti, difatti, devono accertarsi che l'organo amministrativo valuti con costanza **l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario dell'impresa ed individui l'andamento della gestione**.

Inoltre, qualora ravvisino un **fondato indizio di crisi**, devono segnalarlo immediatamente all'organo amministrativo stesso.

Tuttavia, tali nuovi **obblighi** risultano **incompatibili con la natura e il ruolo dell'OdV** – definito dall'[articolo 6, comma 1, lett. b, D.Lgs. 231/2001](#) come “*organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*” – il quale **non rientra nel novero degli organi di controllo indicati dall'[articolo 14 D.Lgs. 14/2019](#), non essendo un organo societario**.

In particolare, infatti, tale norma dispone che l'OdV ha il “*compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli [e] di curare il loro aggiornamento*”.

Al fine di garantire la terzietà di giudizio e svolgere quindi un'efficiente attività di sorveglianza, è dunque **imprescindibile che l'OdV sia caratterizzato da autonomia ed indipendenza** rispetto alla società, dovendosi intendere, con il primo termine, la **libertà dell'organismo di agire ed attivarsi liberamente**, mentre, con il secondo, uno *status* soggettivo dei membri dell'OdV, ossia la **mancanza di un qualsiasi vincolo di subordinazione nei confronti della società**, che eviti l'insorgere di potenziali conflitti di interessi con la stessa.

Di conseguenza, **essendo l'OdV un organo terzo ed imparziale rispetto alla società**, è evidente che gli obblighi di segnalazione previsti dal D.Lgs. 14/2019 non possano estendersi a tal punto da assoggettarvi anche i suoi membri.

Difatti, l'organismo qui considerato è dotato di poteri di sorveglianza, ma non è nella condizione di svolgere alcuna attività di gestione, poiché ciò **andrebbe ad inficiare** la sua **imparzialità nella valutazione delle dinamiche aziendali** e lederebbe la condizione soggettiva ed intrinseca dell'organismo stesso, ossia l'indipendenza.

A sostegno di ciò, si richiama l'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma del 4 aprile 2003, nella quale si afferma che “*al fine di garantire efficienza e funzionalità, l'organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe delle decisioni dell'attività dell'ente, potrebbe pregiudicarne la serenità di giudizio al momento delle verifiche*”.

Il medesimo approccio è stato espresso dalla Corte d'Assise d'appello di Torino, nella **sentenza 6/2013 (sentenza Thyssenkrupp)**, nella quale i giudici hanno affermato che il modello organizzativo non possa mai ritenersi efficacemente attuato nel caso in cui l'OdV sia privo di “*autonomia nei suoi poteri di controllo ed iniziativa*” e siano ad esso “*attribuiti compiti operativi*”.

Ne deriva che il ruolo dell'OdV è quindi quello di **verificare il rispetto del funzionamento e delle procedure disciplinate nel modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001**, curandone l'aggiornamento ed eventualmente di indicare all'organo amministrativo le possibili situazioni e/o comportamenti che potrebbero portare alla commissione di reati (lasciando poi a quest'ultimo la valutazione in merito all'opportunità di intervenire o meno), ma **non si possa spingere fino a ricoprendere l'obbligo di segnalazione all'organo amministrativo di una potenziale crisi d'impresa**, dal momento che, tra l'altro, l'OdV, non

essendo coinvolto nella gestione della società, **difficilmente potrebbe essere in grado di assolvere a tale funzione.**

DIRITTO SOCIETARIO

"Business judgment rule" applicabile anche alle scelte organizzative

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con Il Caso n. 7/2020, Assonime porta all'attenzione l'interessante **ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma** in sede cautelare, in cui si affronta il tema della **responsabilità dell'amministratore** di società anche per un profilo inerente **l'adeguatezza degli assetti organizzativi** adottati nell'impresa, in attuazione di quanto prescritto dall'[articolo 2381 cod. civ.](#).

La questione è di **grande interesse** sotto molteplici profili.

Prima di tutto, in quanto, come evidenzia Assonime, viene affrontato in chiave giurisprudenziale – seppure in una fase cautelare – la questione della **applicazione della c.d. Business judgment rule** (in breve, "BJR") nella valutazione del profilo di **responsabilità degli amministratori**, avuto riguardo alla adozione di **assetti organizzativi adeguati** per l'impresa; in secondo luogo, perché proprio l'adeguatezza degli assetti organizzativi ha assunto oggi un profilo di spiccatissimo interesse e di rilevanza, per effetto delle disposizioni di cui all'[articolo 2086, comma 2, cod. civ.](#), novellato dal **Codice della Crisi di impresa** che, come noto, impone agli amministratori di adottare **assetti organizzativi adeguati a prevenire la crisi**.

È in particolare interessante osservare che il Tribunale, pur rilevando un profilo di responsabilità in capo all'amministratore citato in giudizio, prende **posizione favorevole all'applicazione della BJR** anche ai fini della **non sindacabilità** delle scelte operate dagli amministratori in merito alla **definizione degli assetti organizzativi** dell'impresa, laddove questi risultino **conformi a criteri di legittimità e di ragionevolezza**.

La responsabilità dell'amministratore, quindi, anche rispetto alla adozione dell'assetto organizzativo dell'impresa, non può essere giudicata nel generico **presupposto della non commissione di errori**, bensì per via di una **colposa violazione degli obblighi** che la legge gli impone.

Una valutazione, questa, che deve tuttavia essere compiuta **non con un approccio ex post**, bensì **ex ante**, ovvero avendo come riferimento quelle **circostanze che esistevano al momento** del compimento di quell'atto, o dell'omissione, che potrebbe aver cagionato un danno alla società.

Assonime evidenzia come questo approccio sia già ampiamente ribadito in **giurisprudenza**, quando si ha riguardo alle **scelte gestionali**, mentre assai meno ricorrente è la sua applicazione quando si tratta di **scelte organizzative** compiute dall'amministratore.

La BJR, come delineato da un **ampio filone giurisprudenziale citato da Assonime**, richiama la **insindacabilità delle scelte gestionali** degli amministratori quando **non vi è stata omissione delle cautele**, delle **verifiche** e delle **informazioni preventive**, che sono **normalmente richieste** per assumere quel tipo di scelta di cui si tratta.

Quindi, all'amministratore può essere imputata la responsabilità di non aver preventivamente apprezzato con la **dovuta diligenza i margini di rischio** connessi all'operazione compiuta, e di non aver assunto un **processo decisionale razionale**.

Ed è proprio il **processo decisionale** ad essere la fonte di innesco dell'eventuale responsabilità dell'amministratore, laddove manchi degli elementi sopra delineati.

Circa l'applicazione della BJR anche alla definizione degli assetti organizzativi dell'impresa, Assonime richiama l'esistenza di **posizioni contrapposte in dottrina**.

Chi propende per la sua applicazione – tesi a cui accede anche l'ordinanza del Tribunale di Roma, che è oggetto del documento qui in commento – sottolinea come si tratta pur sempre di **una scelta di gestione**, anzi **fra le più strategiche**; peraltro, l'assetto organizzativo adeguato è **sì un obbligo** gravante sugli amministratori, ma “**non predeterminato nel suo contenuto**”.

Quindi, anche le scelte compiute dagli amministratori nell'approntare l'organizzazione dell'impresa sarebbero soggette alla BJR, così che non sarebbero sindacabili **purché siano razionali, non connotate da imprudenza** e compiute dalle **verifiche preventive** imposte dalla **diligenza professionale**.

A favore di questa tesi deporrebbe anche il disposto civilistico che parla infatti di **“adeguatezza”**, lasciando aperto un inevitabile **margine di discrezionalità** nell'operato degli amministratori nel definire l'assetto ritenuto, appunto, adeguato all'impresa in quella particolare circostanza.

Quindi, anche la valutazione delle scelte organizzative degli amministratori sarebbe da compiersi sotto il profilo della **disamina del processo decisionale** dagli stessi compiuto.